



|  |               |
|--|---------------|
| CONSIGLIO DELL'ORDINE<br>Avvocati di Firenze |               |
| Data<br>di arrivo                            | - 4 MAR. 2020 |
| Prot. n. ....                                | 3200          |

## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

Nuovo Palazzo di Giustizia  
Viale Guidoni, 61 - 50127 FIRENZE - tel. 055/7995480  
email [dirigenza.tribsorv.firenze@giustizia.it](mailto:dirigenza.tribsorv.firenze@giustizia.it)  
pec: [presidente.tribsorv.firenze@giustiziacert.it](mailto:presidente.tribsorv.firenze@giustiziacert.it)  
protocollo: [prot.tribsorv.firenze@giustiziacert.it](mailto:prot.tribsorv.firenze@giustiziacert.it)

Prot. 265/2020

Firenze, 4 marzo 2020

**Oggetto: Decreto Legge 2.03.20 n. 9 e ulteriori indicazioni e raccomandazioni per la prevenzione nelle carceri del contagio del Coronavirus (COVID-19) in relazione ai provvedimenti adottabili dalla Magistratura di sorveglianza**

In ordine alla materia in oggetto e in relazione al DL 2.03.20 n. 9 (pubblicato sulla GU del 2.03.20, che si allega per conoscenza) si ritiene opportuno segnalare:

- 1) che in tutti i procedimenti di sorveglianza – ad eccezione di quelli nei confronti di detenuti o internati - sono sospesi i termini per il compimento di atti (ivi compresi le notifiche e comunicazioni di provvedimenti) che debbano essere compiuti nei comuni di cui all'Allegato 1 al DPCM 1.03.20 (le cc.dd. 'zone rosse' di Lombardia e Veneto);
- 2) che in tutti i procedimenti di sorveglianza – ad eccezione di quelli nei confronti di detenuti o internati – in cui una delle parti o uno dei difensori è residente in uno dei comuni di cui all'Allegato 1 al DPCM 1.03.20 (le cc.dd. 'zone rosse' di Lombardia e Veneto) sono sospesi i termini previsti dal cod. proc. pen e, quando una delle parti o dei difensori non si presenta all'udienza, va disposto il rinvio d'ufficio ad una data successiva al 31.03.20;
- 3) che la partecipazione alle udienze per le quali non operano le sospensioni di cui ai punti 1 e 2 è assicurata ove possibile mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto solo se individuati e regolati con provvedimento del Direttore del DGSIA ai sensi dell'art. 146-bis disp att. c.p.p. (non ancora adottato);
- 4) che negli istituti penitenziari ubicati nella regione Toscana i colloqui dei detenuti con i congiunti o con altre persone sono svolti a distanza mediante apparecchiature e collegamenti dell'amministrazione penitenziaria o mediante corrispondenza telefonica anche oltre i limiti dell'art. 39 co. 2 Reg. solo quando ai colloqui partecipano persone residenti e che esercitano la propria attività lavorativa o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 ('zone rosse');
- 5) che al distretto sono state assegnate, come da nota del Provveditore Regionale Toscana e Umbria del 3.03.20 (che si allega), n. 12 tensostrutture e pertanto i penitenziari di Sollicciano,



Gozzini, Prato, San Gimignano, Livorno, Pisa, Volterra e Porto Azzurro saranno dotati a breve di strutture destinate al triage dei 'nuovi giunti' e di tutti coloro che faranno ingresso in carcere;

6) che per fronteggiare l'emergenza si è disposto, in accordo con il Coordinatore dell'Area sanitaria, che tutti i detenuti che usciranno per permessi di necessità e premio, semilibertà e lavoro all'esterno ex art. 21 o.p. al rientro in istituto dovranno obbligatoriamente sottoporsi all'automisurazione della temperatura sotto il controllo della Polizia penitenziaria e, in caso di sintomi sospetti, saranno sottoposti a visita medica (a mezzo di guardia medica negli istituti in cui non è garantita la copertura h24);

7) che tutte le traduzioni sul territorio di competenza sono assicurate e pertanto i Direttori degli istituti non presenteranno richieste di conferma al fine di non congestionare le segreterie degli uffici;

8) che per i soggetti che a diverso titolo accedono ai penitenziari è raccomandata la sottoscrizione dei moduli di autodichiarazione in cui si attesti di non presentare sintomi, di non provenire o aver soggiornato negli ultimi 14 gg. in paesi ad alta endemia o territori nazionali sottoposti a misure di quarantena.

Si raccomanda ancora una volta che, nell'ambito dei poteri di polizia dell'udienza, siano apprestate idonee modalità di accesso alle aule ove si tiene la camera di consiglio (che comunque già di per sé dovrebbe integrare la modalità 'a porte chiuse' ex art. 472 co. 3 c.p.p., di cui all'art. 10 co. 12 del DL 2.03.20 n. 9), evitando il più possibile assembramenti in luoghi ristretti, scaglionando il più possibile la 'chiamata' delle parti e mantenendo la distanza di sicurezza tra i soggetti processuali presenti, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute per contenere il rischio di contagio tra la popolazione ed in conformità con le 'Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense' del 28.02.20.

Si prega cortesemente di prendere atto delle presenti indicazioni.

Si comunichi a tutti i Magistrati e al personale di Cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Firenze e degli Uffici di sorveglianza di Pisa, Livorno e Siena.

Per opportuna conoscenza si comunichi altresì alla Presidente della Corte d'Appello di Firenze, alla Procura Generale presso la Corte d'Appello, al Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze.

**Il Presidente**  
Marcello Bortolato

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 2 marzo 2020

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00136 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

| LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI  | Ministero dell'interno  |
|--|---|
| <b>DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9.</b><br>Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026)..... Pag. 1  | DECRETO 14 febbraio 2020.<br>Approvazione del modello di certificato per la richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2019 dagli enti locali. (20A01314)..... Pag. 22 |
| DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI   | Ministero del lavoro e delle politiche sociali  |
| <b>Ministero dell'economia e delle finanze</b><br>DECRETO 18 febbraio 2020.<br>Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno di imposta 2019, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (20A01298)..... Pag. 15 | DECRETO 27 dicembre 2019.<br>Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. (Decreto n. 104125). (20A01327) ... Pag. 29   |



## Art. 10.

*Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali*

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti di cui al comma 1 e con le eccezioni ivi previste sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

b) in tutti i procedimenti civili, con le eccezioni di cui al comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i procedimenti civili sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.

4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del

termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.

7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:

a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti;

b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del 31 marzo 2020.

10. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui all'allegato 1 al



decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020.

11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non si applicano all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti per i quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.

14. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano i comuni di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla data del 31 marzo 2020 i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati in regioni diverse da quelle indicate nel primo periodo, si applicano le medesime disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti o che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

15. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso le relative procure, sono rinviate d'ufficio le udienze relative ai processi, e sono sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, presso

le sezioni di controllo della Corte dei conti, sono rinviate d'ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle attività di cui al presente comma, tutti i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.

16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio a norma del presente articolo, non si tiene conto del periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e la data del 31 marzo 2020.

17. Nei procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa:

a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 marzo 2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

b) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei comuni di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

18. In caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del relativo provvedimento.

#### Art. 11.

*Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*

1. L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021.

#### Art. 12.

*Proroga validità tessera sanitaria*

1. La validità delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-







# Ministero della Giustizia

## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE TOSCANA E UMBRIA UFFICIO III DETENUTI-TRATTAMENTO

Al distretto sono state assegnate in totale 12 tensostrutture a fronte di un numero notoriamente superiore di istituti. Per la loro attribuzione si è proceduto a individuare gli istituti con un numero maggiore di popolazione detenuta. Pertanto i penitenziari di cui *allegato A* riceveranno le strutture in questione. Si rammenta in proposito che così come disposto dal signor capo Dipartimento con nota n. 65630.U del 25/02/2020 al paragrafo 6, (...*particolare attenzione dovrà essere dedicata al controllo sui detenuti che hanno accesso dall'esterno(cc.dd. nuovi giunti); per costoro sarà opportuno eseguire uno specifico preliminare monitoraggio, con possibilità di utilizzare anche uno spazio di pretriage. Sul punto si segnala che il dipartimento della protezione civile ha offerto la propria disponibilità a fornire sistemi di rapida installazione (piccole tensostrutture), da impiegare per tale scopo...*) Appare utile suggerire di richiedere al referente la sanità penitenziaria locale la necessaria collaborazione anche in fase di scelta della allocazione della tensostrutture. Per ciò che attiene al personale che dovrà operare all'interno delle strutture si è in attesa di indicazioni.

### **TRADUZIONI**

La presidente della Corte d'Appello di Firenze ha interloquito con lo scrivente sul tema ed ha assicurato che le udienze sul territorio di competenza NON sono sospese, Ella ha richiesto di non presentare ulteriori richieste di conferma al fine di non congestionare le segreterie dei magistrati. Codeste Direzioni vorranno interloquire quindi, solo con gli organi giudiziari diversi da distretto di Firenze. Va da se che qualora durante le udienze i familiari eventualmente presenti cerchino di avvicinare i detenuti tradotti, si imponga l'assoluto divieto di tali contatti.

### **AUTODICHIARAZIONI**

Ferma restando la disposizione di limitare e ridurre, ove possibile e nei termini già indicati nelle precedenti note, l'accesso presso gli istituti penitenziari, si raccomanda la sottoscrizione dei moduli di autodichiarazione, da parte di tutti coloro (non appartenenti all'Amministrazione o ai Servizi Sanitari ASL) che a diverso titolo accedono agli istituti penitenziari, in cui si attesti *di non presentare sintomi, di non provenire o aver soggiornato negli ultimi quattordici giorni in paesi ad alta epidemia o territori nazionali sottoposti a misure di quarantena, di non essere comunque a conoscenza di aver avuto contatti con persone affette da Covid-19.*

### **PREFETTURE**

Si sollecitano le direzioni degli istituti privi di assistenza sanitaria h24, a voler interessare le Prefetture competenti per circoscrivere gli accessi dei detenuti dalla libertà alle fasce orarie in cui è garantito il servizio sanitario in istituto.

### **VITA DETENTIVA**



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE TOSCANA E UMBRIA  
UFFICIO III DETENUTI-TRATTAMENTO

Dopo aver informato e sapientemente sensibilizzato la popolazione detenuta sulla necessità di ridurre, in questo periodo, i colloqui visivi con i propri congiunti, dovranno acquisirsi le dichiarazioni di volontà di avvalersi dei colloqui a distanza (Skype) e di colloqui telefonici, che si potranno autorizzare oltre i limiti. Si chiarisce che, in caso di rinuncia al colloquio, si consentirà al detenuto di ricevere il pacco settimanale mediante consegna all'ufficio colloqui o mediante invio, così come sarà possibile effettuare il carico di denaro come di consueto, invitando il personale alla consueta accortezza igienica (lavaggio frequente delle mani, uso dei guanti, non toccarsi il volto, ecc...)

Per i detenuti che chiedono comunque i colloqui visivi si adatteranno le cautele già previste avendo cura di far accedere ai locali colloqui un numero contenuto di persone, evitando situazioni di affollamento, prevedendo una diversa distribuzione degli accessi, assicurando la frequente aerazione dei locali, provvedendo alla pulizia e disinfezione delle superfici prima e dopo l'uso delle stesse e degli ambienti, garantendo la distanza tra le persone così come indicata nei protocolli sanitari.

## AUTOMEZZI

Si sensibilizza alla massima pulizia e igiene degli automezzi in dotazione dopo il loro uso.

Le SS.LL. vorranno continuare nella capillare attività di informazione del personale sulle misure adottate. Certo della consueta collaborazione, si rappresenta che le disposizioni impartite possono subire nuove integrazioni e modifiche, ferma restando la persistente disponibilità della Unità di Crisi istituita presso questo PRAP per le eventuali necessità che dovessero presentarsi.

IL PROVVEDITORE  
Dr. Gianfranco De Gesu





# *Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

UFFICIO III DETENUTI-TRATTAMENTO

## ALLEGATO A

| N.<br>DETENUTI | ISTITUTO      |
|----------------|---------------|
| 830            | SOLLICCIANO   |
| 629            | PRATO         |
| 532            | TERNI         |
| 428            | PERUGIA       |
| 415            | SPOLETO       |
| 367            | PORTO AZZURRO |
| 275            | SAN GIMIGNANO |
| 270            | LIVORNO       |
| 248            | PISA          |
| 220            | MASSA         |
| 174            | VOLTERRA      |
| 111            | GOZZINI       |



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE PER LA TOSCANA E L'UMBRIA  
UFFICIO III - DETENUTI E TRATTAMENTO

Protocollo n. 9107.III

Firenze, 02/03/2020

|  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> e-mail | <input type="checkbox"/> serv. postale |
| <input type="checkbox"/> a mano            | <input type="checkbox"/> fax           |

*Agli II.PP. del distretto  
Toscana e Umbria*

OGGETTO: Misure di prevenzione da COVID-19 negli II.PP.

Nella riunione tenutasi presso la Casa Circondariale "Sollicciano" di Firenze, in data 26/02/2020, con i Direttori degli II.PP. del distretto e con i membri dell'Osservatorio regionale di sanità penitenziaria per la Toscana, alla presenza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, sono state valutate tutte le modalità da adottare per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19.

A seguito di ciò, il coordinatore della rete sanitaria, ha segnalato la necessità di fronteggiare l'emergenza secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, prevedendo l'utilizzo di appositi strumenti sanitari, quali i termometri a infrarossi che, grazie ad un puntatore laser, permettono di rilevare la temperatura evitando il contatto con la pelle.

Al fine di poter garantire la regolare fruizione di taluni diritti, pertanto, negli Istituti penitenziari in cui non sia garantita una copertura sanitaria h. 24, tutti detenuti che usciranno dagli II.PP. per fruire di permessi di necessità e permessi premio, semilibertà, lavoro all'esterno ex art. 21 O.P., al rientro in Istituto e fino alla cessazione dell'emergenza, dovranno, obbligatoriamente, sottoporsi all'automisurazione della temperatura, sotto il controllo della Polizia Penitenziaria.

In presenza di sintomi sospetti, il soggetto dovrà essere sottoposto a visita medica e, pertanto, sarà necessario l'intervento della guardia medica con cui occorrerà prendere accordi per il previsto screening.

Si autorizza sin d'ora l'acquisto di termometri laser a infrarossi (già acquistati dalla Casa Circondariale "Gozzini" di Firenze al prezzo di €. 49,00 + IVA).

Si confida nella puntuale collaborazione.

IL PROVVEDITORE  
Gianfranco DE GESU